

## **TI\_GERICHTE 35.2019.9 vom 2. Dezember 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-12-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2019.9](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2019.9)

FR: TI\_GERICHTE 35.2019.9 du 2 décembre 2019

IT: TI\_GERICHTE 35.2019.9 del 2 dicembre 2019

### **Regeste**

Nessun diritto a un AGI in applicazione art. 38 OAINF (discussa in particolare distinzione tra aiuto indiretto e accompagnamento nell'org. della realtà quotidiana)

### **Erwägungen**

#### **E. 38**

capoverso 1 lett. a OAI si possono intendere sia l'aiuto indiretto che quello diretto da parte di terzi. Di conseguenza, l'accompagnatore può svolgere anche da solo le attività necessarie, se l'assicurato non ne è in grado per motivi di salute nonostante le istruzioni impartite, la sorveglianza o il controllo (DTF 133 V 450, I 661/05). 8050.3

L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana spetta solo agli assicurati che, per motivi di salute, possono abitare per conto proprio solo con l'assistenza di una terza persona (sentenza del TF 9C\_28/2008 del 21 luglio 2008). La somma di tutte le prestazioni di aiuto necessarie, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, deve far sì che, in mancanza dell'aiuto di terzi, l'assicurato sarebbe costretto ad andare a vivere in un istituto (v. N. 8040). (...). 3.5.2.2 Accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana fuori casa 8051 L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché l'assicurato sia in grado di uscire di casa per compiere determinate attività della vita quotidiana e intrattenere contatti (fare acquisti, attività del tempo libero, contatti con uffici amministrativi o personale medico, recarsi da parrucchiere ecc.; sentenza del TF 9C\_28/2008 del 21 luglio 2008). In caso di limitazioni prettamente o prevalentemente funzionali, l'aiuto va attribuito all'atto di spostarsi. 3.5.2.3

Accompagnamento destinato a evitare un isolamento permanente 8052

L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario per evitare il rischio che l'assicurato sia permanentemente isolato dal mondo esterno e che ciò implichi un considerevole peggioramento del suo stato di salute. Il rischio puramente ipotetico di un isolamento dal mondo esterno non è sufficiente; l'isolamento e il conseguente peggioramento dello stato di salute devono piuttosto già essersi manifestati nell'assicurato (sentenza del TF 9C\_543/2007 del 28 aprile 2008). Il necessario accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana consiste in colloqui di consulenza e nell'incitamento a stringere contatti (p. es. portare l'assicurato a manifestazioni).” Nella concreta evenienza, giustamente il ricorrente non pretende di necessitare dell'aiuto di terzi, neppure indiretto, per compiere gli atti ordinari dell'andare al gabinetto (fare i propri bisogni) e dello spostarsi all'interno o all'esterno e stabilire contatti. Questa Corte può pertanto limitare il proprio esame ai restanti quattro atti ordinari della vita. Tenuto conto dei principi giurisprudenziali esposti in precedenza, il TCA ritiene che l'assicurato abbia bisogno di aiuto indiretto per compiere l'atto ordinario del vestirsi/svestirsi, nella misura in cui sua moglie deve giornalmente scegliere e preparare gli indumenti adeguati alle situazioni (ad

esempio, in funzione delle stagioni – cfr. doc. 412, p. 3). Del resto, in questo senso, cfr. KOSS - Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung – Hürzeler/Kieser, art. 26 n. 29: “Hilflosigkeit liegt auch vor, wenn sie sich zwar selber ankleiden kann, ihr hingegen die Kleider bereitgelegt werden müssen oder kontrolliert werden muss, ob sich die versicherte Person der Witterung entsprechend gekleidet oder sie Vorder- und Rückseite der Kleidungsstücke verwechselt hat.” – il corsivo è del redattore). Per il resto, dal rapporto di rilevamento (cfr. doc. 412, p. 3 s.) si evince che l’aiuto fornito dalla moglie consiste in sostanza nell’incitare/sostenere e nell’impartire istruzioni all’assicurato in relazione agli atti del mangiare (la moglie gli lascia il pasto già pronto cosicché l’assicurato lo deve solo riscaldare, rispettivamente lo rende attento che deve mangiare qualcosa), del provvedere all’igiene personale (la moglie incita l’assicurato a lavarsi/radersi/fare la doccia, rispettivamente lo istruisce brevemente affinché si lavi a fondo) e dell’alzarsi (la mattina la moglie sveglia l’assicurato per preservare il ritmo sonno-veglia). D’altronde, ciò è quanto sostengono anche i sanitari del Servizio di neurologia dell’Ospedale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, laddove affermano che l’insorgente ha “... bisogno di supporto, spinta e motivazioni dall’esterno.” (doc. 379, p. 3). Secondo questa Corte, tali bisogni rientrano precisamente nel concetto d’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana finalizzato a rendere possibile una vita autonoma al domicilio e a impedire che l’interessato debba essere ricoverato in un istituto, trattandosi di situazioni che, conformemente alla cifra marginale 8050 della CIGI, necessitano di aiuto nella strutturazione della giornata e nella conduzione della propria economia domestica (a questo proposito, va segnalato che la scelta degli alimenti e la preparazione dei pasti non costituiscono delle funzioni parziali dell’atto della vita “mangiare”, ma fanno invece parte della gestione generale dell’economia domestica – cfr., in questo senso, STFA H 299/03 del 7 giugno 2004 consid. 3.4; I 431/05 del 13 ottobre 2005 consid. 3.5; STF I 652/06 del 25 luglio 2007 consid. 8.3; 9C\_1056/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.3). Del resto, nel ricorso presentato nella causa parallela in materia di assicurazione per l’invalidità (inc. n. 32.2018.186), è lo stesso assicurato ad aver riconosciuto di abbisognare di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, precisando che la necessità di aiuto “... non riguarda né gli atti ordinari della vita – (...) -, né riguarda una sorveglianza personale permanente, né riguarda cure particolarmente impegnative, (...). Ed è questo preciso sostegno che permette all’assicurato di continuare a vivere a casa come prima dell’infortunio.” (doc. I, p. 10 – inc. 32.2018.186). In esito a quanto precede, posto che il ricorrente necessita dell’aiuto di terzi per compiere soltanto uno dei sei atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi), non è dato il diritto all’AGI in applicazione dell’art. 38 OAINF. Il ricorso presentato da RI 1 deve pertanto essere respinto. Per concludere, va ancora rilevato che, con decisione formale del 2 ottobre 2018, l’Ufficio assicurazione invalidità ha respinto in virtù dell’art. 66 cpv. 3 LPGA la domanda dell’assicurato tendente all’ottenimento di un AGI dell’AI, per il motivo che l’eventuale necessità di aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita e/o d’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, è di origine esclusivamente infortunistica (cfr. doc. 418). Questa Corte non condivide la posizione dell’UAI, e ciò per le ragioni diffusamente esposte nella sentenza relativa alla causa parallela in materia di assicurazione per l’invalidità.